



## CITTÀ DI LECCE

Decreto Sindacale N. 2

Data di registrazione: 20/01/2025

OGGETTO: SISTEMA DI GRADUAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DEI CRITERI DI QUANTIFICAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEL SEGRETARIO GENERALE. CONSEGUENTE DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DELLA MISURA DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO SPETTANTI IN APPLICAZIONE DEGLI ARTT.60 E 61 DEL C.C.N.L. AREA FUNZIONI LOCALI 16/07/2024.

### IL SINDACO

RICHIAMATO l'art.15, comma 1, del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465 "Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell'articolo 17, comma 78, della legge 15 maggio 1997, n. 127" in virtù del quale "*Spettano al sindaco e al presidente della provincia le attribuzioni in ordine al rapporto funzionale del segretario con l'ente locale presso il quale il segretario presta servizio e in ordine agli istituti contrattuali connessi con tale rapporto*";

DATO ATTO che dal 09/09/2024 presta servizio in questa Sede, in qualità di titolare, il Segretario Generale Dott. Giacomo Mazzeo, nominato con decreto sindacale n.36 del 02/09/2024;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 46 del 19/09/2024, con il quale il Segretario Generale è stato nominato responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di Lecce;

DATO ATTO che l'attuale assetto organizzativo di questo Comune prevede l'attribuzione al Segretario Generale di una pluralità di funzioni aggiuntive, tra le quali la sovrintendenza allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti ed il coordinamento delle loro attività e la direzione dell'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (UPD);

ATTESO che in data 16/07/2024 è stato sottoscritto il CCNL dell'Area delle Funzioni Locali, che ricomprende la sezione Segretari comunali e provinciali;

RILEVATO che l'art. 60 del citato CCNL detta una nuova disciplina della retribuzione di posizione, la quale, in particolare, stabilisce che la retribuzione di posizione è erogata, in base alle classi demografiche degli enti, entro i seguenti valori minimi e massimi complessivi annui lordi per tredici mensilità:

<b>Fascia A</b>	
1) enti metropolitani <sup>1</sup>	da 43.054,00 a 64.486,96
2) enti oltre 250.000 abitanti, in comuni capoluogo di provincia, in amministrazioni provinciali	da 35.590,00 a 53.665,99
3) enti fino a 250.000 abitanti	da 23.518,00 a 35.912,97
<b>Fascia B</b>	
1) enti superiori a 10.000 abitanti e fino a 65.000 abitanti	da 16.806,00 a 26.102,22
2) enti tra 3.000 e 10.000 abitanti	da 8.646,00 a 14.068,80
<b>Fascia C</b>	
1) enti fino a 3.000 abitanti	da 8.140,00 a 10.928,87

<sup>1</sup> Nella dizione "enti metropolitani" sono comprese le seguenti tipologie: Città Metropolitane e Comuni coincidenti con sedi di città metropolitane

EVIDENZIATO che, entro i valori di cui al comma 1, gli enti determinano, previo confronto ai sensi dell'art. 34, comma 1, lett. a), la retribuzione di posizione sulla base dei seguenti criteri di graduazione:

- a) complessità e responsabilità delle funzioni di cui all'art. 101 del CCNL 17.12.2020 in relazione al contesto organizzativo;
- b) attribuzione di funzioni aggiuntive rispetto a quelle previste dalla legge incidenti sulle responsabilità interne ed esterne, ivi comprese quelle implicanti la partecipazione ad organismi o commissioni, nonché l'incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- c) situazioni di oggettivo disagio del contesto ambientale, geografico ed organizzativo, anche connesse all'ubicazione della sede, a carenze di organico o a difficoltà socioeconomiche;

VISTO il comma 3 del citato art.60, che prevede inoltre: *“Nei comuni capoluogo, nelle province e nelle città metropolitane la soglia massima della retribuzione di posizione di cui al comma 1 può*

*essere autonomamente rideterminata, per tener conto dell'esercizio delle funzioni in presenza di strutture complesse, in misura non superiore al 15%, ove sussista la relativa capacità di bilancio e nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017";*

ATTESO che, ai sensi del comma 5 dell'art. 60, *"Gli enti assicurano, altresì, che nel complessivo rispetto dell'art. 23 comma 2 del D. Lgs. 75/2017 la retribuzione di posizione non sia inferiore a quella stabilita nell'Ente per l'incarico dirigenziale più elevato in essere";*

TENUTO CONTO che, ai sensi del comma 7 dell'art.60, *"Gli enti adeguano i propri ordinamenti alla presente disciplina entro il primo giorno del sesto mese successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL; nelle more, continuano a trovare applicazioni le disposizioni contenute agli artt. 41, commi 4 e 5 del CCNL 16.01.2001 biennio economico 1998-1999, l'art. 107, comma 4, del CCNL 17.12.2020. nonché gli artt. 1 e 2 del CCNI del 22.12.2003, i contenuti dell'Allegato A) e l'art. 1 del CCNI 13.01.2009. Le predette norme sono comunque disapplicate dal primo giorno del sesto mese successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL",* ovvero a far data dal 17 gennaio 2025;

RILEVATO, altresì, che l'art.61 del medesimo CCNL 16/07/2024 riconosce e disciplina il compenso annuale, denominato retribuzione di risultato, correlato alla valutazione della performance del Segretario Generale ed erogato, nel rispetto della capacità di spesa e dell'art.23, comma 2, del D. Lgs. n.75/2017 (condizioni minime), nella percentuale limite del 10% del monte salari percepito nell'annualità oggetto di valutazione, percentuale elevabile al 15% nei casi (e limitatamente al periodo) di svolgimento di una delle seguenti funzioni:

- a) Segretari di Enti con dirigenza;
- b) Segretari di Enti privi di dirigenza a cui sia stato attribuito un incarico per la copertura di posizione apicale dell'Ente temporaneamente priva di titolare;
- c) Segretari a cui siano attribuite le funzioni di Segretario di una unione di Comuni;
- d) Segretari di Enti interessati da situazioni di calamità naturale;

RICHIAMATO il Sistema di misurazione e valutazione della performance del Segretario Generale adottato dall'Ente;

ATTESO che:

- Il Nucleo di Valutazione, nella seduta del 18.12.2024, ha espresso il proprio parere favorevole in ordine al nuovo Sistema di graduazione della retribuzione di posizione del Segretario generale;

- in data 24/12/2024 con nota PEC prot. n. 225678, a firma del sottoscritto Sindaco, si è provveduto ad avviare il confronto in relazione al suddetto Sistema di graduazione della retribuzione di posizione del Segretario Generale;
- nei termini indicati dal CCNL le OO.SS. non hanno richiesto l'attivazione del confronto, sicché si può procedere all'approvazione del Sistema di che trattasi;

VISTO l'Allegato B), che del presente atto forma parte integrante e sostanziale, recante i Criteri di quantificazione della retribuzione di risultato del Segretario Generale;

RITENUTO di dover dare attuazione ai predetti Sistema di graduazione e Criteri di quantificazione attraverso, rispettivamente, la Scheda C) recante la graduazione della retribuzione di posizione e predisposta con il supporto del Dirigente del Settore Affari Generali e la Scheda D), recante la misura della retribuzione di risultato del Segretario Generale, schede che del presente atto formano parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che gli oneri derivanti dal presente atto sono a carico del Bilancio dell'Ente;

VERIFICATO che le risorse finanziarie dell'Ente consentono l'adeguamento della retribuzione di posizione e di risultato al Segretario Generale nelle misure indicate, e ciò nel rispetto dei limiti finanziari previsti dall'articolo 23, comma 2, del D. lgs. n. 75/2017;

#### **DECRETA**

1. di approvare il Sistema di graduazione della retribuzione di posizione del Segretario Generale, Allegato A), che del presente atto forma parte integrante e sostanziale;
2. di approvare i Criteri di quantificazione della retribuzione di risultato del Segretario Generale, Allegato B), che del presente atto forma parte integrante e sostanziale;
3. di stabilire, come da Schede C) e D), applicative dei predetti Sistema e Criteri, che con il presente atto si approvano, in euro 53.665,99 annui la retribuzione di posizione (art.60, comma 2, CCNL del 16.07.2024), e nel 15% del monte salari percepito nell'annualità oggetto di valutazione la misura della retribuzione di risultato (ex art.61, comma 2 bis, del medesimo CCNL), ciò a decorrere dal corrente mese di gennaio 2025 (con riferimento, quanto alla retribuzione di risultato, alla valutazione riferita all'anno 2024);
4. di riservarsi di maggiorare annualmente, ai sensi dell'art. 60, comma 3, del CCNL 16/07/2024, la retribuzione di posizione, come sopra determinata, in misura pari al 15% della stessa, al fine di tener conto dell'esercizio delle funzioni in strutture complesse quale è il comune capoluogo, ricorrendone le condizioni giuscontabili;

5. di demandare ai competenti Dirigenti dei Settori Risorse Umane e Servizi Economico-Finanziari tutti i successivi adempimenti per l'esecuzione del presente Decreto.

Sindaco  
Adriana Poli / InfoCert S.p.A.  
(Atto sottoscritto digitalmente)